

Bruxelles, 26 agosto 2022
(OR. en)

11933/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0238(NLE)**

**ECOFIN 815
FIN 882
UEM 211**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 399 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 399 final.

All.: COM(2022) 399 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.8.2022
COM(2022) 399 final

2022/0238 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla
Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672
per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito
dell'epidemia di COVID-19**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno nell'ambito dello strumento SURE serve a finanziare principalmente regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 la Bulgaria ha richiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020 il Consiglio, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1343, ha concesso un'assistenza finanziaria alla Bulgaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori.

Il 23 giugno 2022 la Bulgaria ha presentato una nuova richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità bulgare per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro della Bulgaria dovuta alla pandemia di COVID-19. In particolare, ciò riguarda una misura vigente di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio.

Si tratta del regime che prevede l'erogazione di integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell'epidemia di COVID-19, hanno registrato una riduzione significativa della propria attività e che, in assenza delle misure adottate, non sarebbero state in grado di preservare l'occupazione. L'integrazione salariale per le imprese ammissibili è compresa fra il 50 % e il 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti beneficiari, a seconda dell'entità del calo del fatturato.

La Bulgaria ha fornito alla Commissione le informazioni del caso.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Bulgaria assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La proposta si somma a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID- 19 per fornire sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID- 19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID- 19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere alla consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito a una richiesta presentata dalla Bulgaria il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1343², ha concesso alla Bulgaria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 511 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Bulgaria per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio.
- (3) L'epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria, determinando un aumento tuttora repentino e severo della spesa pubblica bulgara connessa alla misura di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343.
- (4) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Bulgaria ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,0 % e al 24,7 % del prodotto interno lordo (PIL), aumentati rispettivamente al 4,1 % e al 25,1 % alla fine del 2021. Secondo le previsioni di primavera 2022 della Commissione, il disavanzo pubblico e il debito

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 10).

pubblico della Bulgaria saranno pari rispettivamente al 3,7 % e al 25,3 % del PIL a fine 2022. Si prevede che l'aumento del PIL della Bulgaria nel 2022 sia pari al 2,1 %.

- (5) Il 23 giugno 2022 la Bulgaria ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione pari a 460 170 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche per i lavoratori. In particolare la Bulgaria ha ulteriormente prorogato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe di cui al considerando 6.
- (6) L'integrazione salariale è erogata alle imprese che, a causa dell'epidemia di COVID-19, hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 30 % in seguito a restrizioni delle loro attività fra il 13 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l'occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L'integrazione salariale per le imprese ammissibili è compresa fra il 50 % e il 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti, a seconda dell'entità del calo del fatturato. Il provvedimento rappresenta una proroga della misura di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, istituita dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1° luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022³.
- (7) La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 015 050 000 EUR a decorrere dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso anche alla proroga o alla modifica di misure nazionali vigenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe a favore di una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria. La Bulgaria intende finanziare 43 880 000 EUR dell'aumento della spesa mediante finanziamenti propri.
- (8) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Bulgaria e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 23 giugno 2022.
- (9) È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (10) Poiché il periodo di disponibilità stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio è scaduto, è necessario un nuovo periodo di

³ Gazzetta dello Stato n. 60 del 7 luglio 2020, modificata e ampliata da GS n. 89 del 16 ottobre 2020, ampliata da GS n. 110 del 29 dicembre 2020, modificata da GS n. 2 dell'8 gennaio 2021, modificata e ampliata da GS n. 24 del 23 marzo 2021, modificata e ampliata da GS n. 56 del 6 luglio 2021, modificata e ampliata da GS n. 85 del 12 ottobre 2021, ampliata da GS n. 97 del 19 novembre 2021, modificata da GS n. 1 del 4 gennaio 2022, modificata da GS n. 27 del 5 aprile 2022.

disponibilità dell'assistenza finanziaria. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio dovrebbe essere prorogato di 21 mesi, portandone la durata complessiva a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 ha preso effetto.

- (11) La Bulgaria e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (12) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (13) È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (14) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è così modificata:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell'importo massimo di 971 170 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";
 - (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";
 - (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso fra la Bulgaria e la Commissione in sostituzione dell'accordo di prestito originario.";

- (2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le seguenti misure:

- (a) integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020;
- (b) integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1° luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022.";

- (3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

- 1. La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
- 2. Qualora le misure di cui all'articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1343, la Bulgaria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.".

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*